

SCHEDA DI CORREZIONE

- (1) Il Legislatore non fornisce una nozione di perdita né spiega come essa impatti sul capitale. ESSENZIALE dunque al concorso richiamare in motivazione (brevemente) prima il concetto dell'una e dell'altro e poi fornire la soluzione operativa che poggia sugli esposti concetti. Sintetizzando sulla base di autorevole dottrina civilistica ed aziendalistica si può in prima approssimazione definire la perdita come il risultato negativo tra i costi di produzione ed i ricavi della stessa e assumere che le perdite che impattano sul capitale (significative quindi per noi per individuare al concorso il perimetro dell'operazione di riduzione) sono quelle residue dopo aver azzerato le (eventuali) riserve e consumato gli (eventuali) utili di periodo (questione controversa per questi ultimi ma nel senso ricordato dottrina autorevole e la più recente giurisprudenza di merito e legittimità). Una delibera assembleare che alterasse tale ordine di imputazione (riducendo prima il capitale e poi le riserve) per la dottrina e giurisprudenza prevalente sarebbe nulla. Nel caso in esame quindi la perdita per noi significativa è di euro 300.000 (409.000 - 26.000 - 83.000; irrilevante il finanziamento soci in quanto non è una riserva ma un debito; irrilevante il versamento futuro aumento capitale di Caio poiché la previsione di una "scadenza" elimina ogni dubbio sulla non definitività dell'acquisizione al patrimonio sociale e quindi sulla sua inutilizzabilità per assorbire perdite). In conseguenza siamo in presenza di una perdita superiore al terzo (art. 2446 c.c.)
- (2) Per Giurisprudenza costante non è ammissibile la riduzione parziale delle perdite. Dottrina minoritaria difforme da non seguire al concorso. Unica possibilità ammessa è quella di lasciare fuori dalla riduzione una parte esigua delle perdite se ciò risponde ad una esigenza di mera opportunità contabile (naturalmente non è questo il caso di specie)
- (3) Le azioni possono essere caratterizzate da diritti diversi e/o obblighi diversi ma non possono avere MAI diversi valori nominali. La contemporanea presenza di azioni ordinarie e postergate nelle perdite limita le facoltà decisionali dell'assemblea in caso di riduzione per perdite: mentre in caso di sole azioni ordinarie il modo più semplice di attuare la riduzione per perdite è quella di ridurre il valore nominale dell'azione (essendo ormai ammessa la possibilità dei valori decimali. Esempio: capitale 1.000.000 diviso in 100.000 azioni da 10 euro; intervenendo una perdita per euro 367.000 l'assemblea può stabilire che l'azione passi da euro 10 ad euro 6,33) , in caso di compresenza di azioni ordinarie e azioni postergate nelle perdite questa possibilità di attuare la riduzione non è praticabile (non potrebbero coesistere, nell'esempio precedente, azioni postergate col valore nominale invariato di euro 10 ed azioni ordinarie post-riduzione di euro 6,33).
- (4) La riduzione si sarebbe potuta effettuare non riducendo il valore nominale delle azioni ma annullando proporzionalmente tra i titolari di azioni ordinarie 150.000 titoli, e precisamente 75.000 di Primo e 75.000 di Secondo, lasciando inalterate le azioni postergate. Il capitale scende dunque ad euro 500.000, di cui euro 100.00 in azioni ordinarie, euro 360.000 in azioni postergate con voto pieno, ed euro 40.000 in azioni postergate con voto limitato

- (5) Controverso se l'assemblea di prima convocazione andata deserta debba per forza essere verbalizzata. Nonostante qualche pronuncia giurisprudenziale difforme, la tesi prevalente è nel senso della non necessità della verbalizzazione. Dal punto di vista redazionale del verbale di seconda convocazione è dunque sufficiente che nelle "constatazioni" introduttive del Presidente lo stesso dia semplicemente atto della diserzione indicando la circostanza ma non per forza faccia riferimento ad un verbale ricevuto da notaio e sottoposto agli adempimenti di legge
- (6) Si deve presupporre esistente nello statuto la clausola che consenta all'assemblea di essere tenuta con sistemi di telecomunicazione, tra cui rientra la video conferenza. Principi essenziali, sin da prima della riforma operata col D.Lgs 27/2010, sono la buona fede, la parità di trattamento dei soci ed il rispetto del metodo collegiale. L'avviso deve contenere l'indicazione dei vari luoghi da cui è possibile intervenire; il presidente può avvalersi di uffici di presidenza che lo aiutino nella verifica della legittimazione ed identità, prima, e nella proclamazione dei risultati, poi. Il collegamento audio video deve essere bilaterale; se in uno dei luoghi collegati cessa per qualsiasi motivo il collegamento l'assemblea deve essere sospesa e nei casi più gravi rinviata. Nel caso di specie deve darsi atto che a seguito del guasto elettrico l'assemblea è stata sospesa in ogni sua attività e ripresa solo dopo ripristinato il collegamento. Il potere decisionale al riguardo, così come la responsabilità, compete al Presidente.
- (7) Partecipano all'assemblea oltre agli amministratori ed i sindaci, Primo e Secondo. Non partecipano Terzo e Caio perché titolari di azioni prive del diritto di voto (ed ai sensi dell'art. 2370 c.c. del diritto di intervento, sia come diritto di assistere passivamente alla adunanza, sia come diritto di interagire nella discussione) per le materie all'ordine del giorno (Il Presidente, nell'esercizio delle sue prerogative di verifica della legittimazione ne avrebbe impedito l'accesso o chiesto l'allontanamento; alternativa concorsuale sarebbe potuta essere quella di ritenere vincolante l'espressione della traccia "sono presenti" e postulare l'esistenza nello statuto di una clausola contenente il diritto di partecipazione alle assemblee anche ai soci privi del diritto di voto). Vota solo Primo perché Secondo, in quanto moroso, è temporaneamente sospeso nel voto.
- (8) Controversa è l'utilizzabilità di una situazione patrimoniale non recente. Il limite individuato da parte della giurisprudenza e della dottrina è, alla luce delle norme sull'approvazione del bilancio, sulla fusione e scissione, in 120 gg. Tuttavia è stato replicato che in taluni casi, sempre in tema di bilancio, fusione e scissione, il Legislatore fa riferimento anche ad una data di 180 gg o sei mesi. Ancora si è aggiunto che la non attualità della rappresentazione contabile potrebbe verificarsi anche a distanza di pochi giorni se nel frattempo si sono verificati fatti di rilievo. Nella prassi dunque si tende ad utilizzare per le operazioni di riduzione per perdite un situazione non anteriore ai 120 gg ma dal punto di vista concorsuale non vi sono ragioni inderogabili per escludere una soluzione diversa purchè assistita, come sempre, da una adeguata motivazione che dia conto anche delle tesi scartate. Se si decide di far aggiornare la situazione patrimoniale non potrà farsi riferimento alle osservazioni del collegio sindacale già depositate e si dovrà far prestare rinuncia a Primo al deposito preventivo ex art. 2446 c.c.

- (9) Con riguardo all'interdizione di Caio, essa deve ritenersi irrilevante ai fini del caso di prova non dovendo lo stesso intervenire in assemblea. Se vi fosse stata la sua legittimazione alla partecipazione sarebbe dovuto intervenire il tutore autorizzato ex art. 374 c.c. e non ex art. 371 c.c. poiché le sue azioni rappresentano un investimento e non un'attività d'impresa; secondo la migliore dottrina sarebbe occorsa anche un'autorizzazione ad hoc per l'assemblea (oltre quella iniziale per la sottoscrizione delle azioni); autori contrari rilevano che il controllo del giudice che rilascia oppure no l'autorizzazione sarebbe di molto svilito attesa la vigenza del principio maggioritario in assemblea
- (10) Controversa la necessità di approvazione della situazione patrimoniale in occasione dei provvedimenti ex art. 2446 c.c. A fronte della tesi minoritaria che ne sostiene la necessità, risultando svuotata altrimenti la disciplina delle osservazioni dell'organo di controllo ed del preventivo deposito, la tesi maggioritaria, da seguire al concorso, è nel senso che l'approvazione risponde più ad una prassi e ad una volontà di evitare scontri con l'organo gestorio in un momento di crisi quale è quello della perdita di capitale che ad una prescrizione normativa. Al concorso quindi si sarebbe potuto non approvare. Seguendo la tesi opposta e procedendo al rinvio, si sarebbe potuto effettuarlo a un settimana: ragionando in astratto l'opinione di alcuni autori è che si sarebbe potuto farlo poiché il rinvio a maggioranza si sottrae al limite temporale dei cinque giorni ex art. 2374 c.c.; l'opinione di altri è di segno negativo perché vi è un diritto della minoranza ad una rapida definizione dei lavori assembleari; ragionando sul caso di specie, tuttavia, non vi è minoranza lesa da un rinvio ad una settimana perché l'unico a votare (e a potere impugnare) è e rimane Primo.
- (11) Il rapporto di cambio del prestito obbligazionario convertibile deve essere modificato in occasione della riduzione del capitale per perdite. La modalità non è nota. Secondo il parere della dottrina maggioritaria, da seguire al concorso, al fine di evitare che i futuri azionisti beneficino della solidità patrimoniale esistente al momento della emissione del prestito il rapporto deve modificarsi in peius di modo da evitare la sperequazione tra soci attuali e soci in pectore.
- (12) Ma tra quali soci attuali e soci in pectore? Atteso che il prestito obbligazionario è convertibile in sole azioni ordinarie, la sperequazione potrebbe verificarsi solo tra azionisti ordinari futuri e azionisti ordinari attuali, non anche tra azionisti ordinari futuri e azionisti postergati attuali, poiché la consistenza di questi ultimi non è mutata a seguito della riduzione.
- (13) La modifica del rapporto deve essere effettuato avuto riguardo, quindi, alla sola porzione di capitale "ordinario" (sottoponendo in altri termini gli obbligazionisti convertibili allo stesso pregiudizio che avrebbero subito se alla data della riduzione avessero già esercitato la conversione e fossero già divenuti soci; se questo può apparire eccessivamente penalizzante ben potrà non essere esercitata la conversione attendendo la scadenza del finanziamento). Di qui l'aumento di capitale a servizio della conversione deve ridursi nella stessa misura del capitale "ordinario", ossia di $\frac{3}{4}$ passando da 3.200 euro (tale era il capitale a servizio atteso che il rapporto era di 1 azione ogni 10 obbligazioni e il prestito era di euro 32.000) ad euro 800, mentre il rapporto di cambio nominale deve passare da 1 azione ordinaria ogni 10 obbligazioni ad 1 azione ordinaria ogni 40 obbligazioni.

- (14) La commercializzazione di specialità medicinali al di fuori delle farmacie e, limitatamente agli O.T.C. (Farmaci da automedicazione- Over the counter) e ai S.O.P. (senza obbligo di prescrizione), degli esercizi di medie e grandi dimensioni (es. supermercati, ipermercati) alle condizioni indicate dalla Legge, non è consentita al dettaglio. Nel caso in esame l'oggetto potrà essere integrato quindi solo con la commercializzazione delle specialità medicinali all'ingrosso.
- (15) La dottrina è divisa sul voto segreto. Taluni lo ritengono ammissibile, almeno in relazione a determinati ordini del giorno, come può desumersi da normative speciali (art. 147 T.U.F, comma 2 ora abrogato.; Art. 6 L. 416/1981); talaltri no, attesa la conseguente inapplicabilità o contrarietà con le norme di cui agli artt. 2375 c.c. (obbligo di far risultare dal verbale l'identificazione dei soci, favorevoli, astenuti o dissenzienti), 2437 c.c.(nullità di clausole che escludano o rendano più gravose l'esercizio del recesso), e 2373 c.c. (impugnabilità della deliberazione assunta con il voto in conflitto d'interessi). Vedi, ancora massima H.B.7 del Comitato del Triveneto. Al concorso utile menzionare in motivazione o parte teorica le varie tesi ma più prudente adottare la tesi negativa

Bibliografia essenziale

M.C. Vitobello , G. Dente, *Le società di capitali*, Napoli, 2005, 159

G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordorf, V. Salafia, *Codice commentato delle società*, Milano 2007, 1005

C.A. Busi, *La riforma delle società s.p.a. – s.r.l. operazioni sul capitale*, Milano, 2004, 544, 436 e ss.

G.A.M. Trimarchi, *Le riduzioni del capitale sociale*, Collana Notariato e nuovo diritto societario diretta da Giancarlo Laurini, Milano, 2010, 55, 236, 334

A. Testa, *Gli oggetti sociale degli atti delle società*, Torino, 2010, 150 e ss.

G. Santarcangelo, *La volontaria Giurisdizione*, Collana Teoria e pratica del Diritto, II, Milano, 1986, pag. 692

L. Genghini, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Collana Manuali Notarili a cura di Lodovico Genghini, Padova, 2010, 594

A. Forte, G. imparato, *Aumenti e riduzioni di capitale*, Collana di studi monografici “il Notariato” diretta da Giuseppe Di Transo, Napoli, 1992, 295-296

Simulazioni di atti INTER VIVOS

Diritto COMMERCIALE

III CASO

assegnato alla Scuola Nazionale di Notariato Concorsuale il 4 marzo 2011

compito svolto da Pierfrancesco Trivellini

LIVELLO 1

LA SOCIETÀ DELTA S.R.L., CON SEDE IN ROMA ALLA VIA ARENULA N. 1, POSSEDUTA DA PRIMO, DALLA SECONDO S.N.C., ROMOLO ROMANI E DALLA GAMMA S.P.A. IN PARTI UGUALI, HA UN CAPITALE DI EURO 60.000, RISERVA LEGALE PER EURO 16.000, RISERVA UTILI NON DISTRIBUITI PER EURO 12.000, VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE DI EURO 30.000 ESEGUITI DAL SOLO PRIMO, UTILI DI PERIODO DI EURO 10.000.

RIUNITASI PRESSO LO STUDIO DEL NOTAIO, L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ VORREBBE AUMENTARE GRATUITAMENTE IL CAPITALE SOCIALE DEL MASSIMO POSSIBILE, MERCÈ L'IMPUTAZIONE A CAPITALE DELLE RISERVE E DEI FONDI IMPIEGABILI A TAL FINE.

ROMOLO ROMANI HA UN DIRITTO PRIVILEGIATO SUGLI UTILI, PARI AD UN ULTERIORE 10%, E VORREBBE FAR VALERE TALE PRIVILEGIO ANCHE NEL PRESENTE AUMENTO. GLI ALTRI SOCI SONO DISPONIBILI AD ADEGUARSI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

TUTTI I SOCI VORREBBERO ALTRESÌ INTRODURRE UNA CLAUSOLA DI PRELAZIONE, IN CASO DI CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI, A FAVORE DELL'AMICA DI PRIMO, SIG.RA MARIA ROSSI.

IL CANDIDATO, DOPO AVERE ASSUNTO LE VESTI DEL PROF. NOTAIO REMO ROMANO FU ROMOLO, INSIEME AL PRESIDENTE VERBALIZZI IL GIORNO DOPO LA DELIBERA DELLA SOCIETÀ SVOLTASI IL 3 FEBBRAIO 2011, E TRATTI IN PARTE TEORICA DELL'AUMENTO GRATUITO NELLA S.R.L., DELLA VERBALIZZAZIONE NON CONTESTUALE, DEI DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI DI SRL E DELLE CLAUSOLE DI PRELAZIONE NELLA SRL

LIVELLO 2

SI TENGA CONTO CHE:

- IL PRESIDENTE, SEMPRONIO, È SORDO E SCARSAMENTE LETTERATO;
- LA QUOTA DELLA SOCIETÀ GAMMA S.P.A. È STATA PIGNORATA DA CAIO;
- I SOCI VORREBBERO, SE CONFORME A LEGGE, ALTRESÌ DELIBERARE UNA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE INTRODUCENDO ESPRESSAMENTE:
- LA POSSIBILITÀ PER LA SOCIETÀ DI COMPIERE LIBERALITÀ VARIE;
- L'ATTRIBUZIONE AI SOCI CON PARTICOLARI COMPETENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI DI UN DIRITTO DI VOTO MAGGIORATO DEL 20% RISPETTO ALLA QUOTA POSSEDUTA NELLE DELIBERAZIONI INERENTI ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E AGLI INVESTIMENTI SOTTOPOSTI DAGLI AMMINISTRATORI ALLA ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE

IMPREVISTO

IL CANDIDATO SIMULI DI AVERE SBAGLIATO NEL VERBALE IL CONTEGGIO DELLE PAGINE DELL'ATTO E INTRODUCA LA RELATIVA POSTILLA DOPO LA FIRMA DEL PRESIDENTE NONCHÉ TRATTI IN PARTE TEORICA DELLA CAPACITÀ DI DONARE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI.

Repertorio n...

Raccolta n...

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno incalcolabile, al mese di febbraio, il giorno
quattro in ... e ... (indicazione del Comune e del luogo
ove è ricevuto l'atto) alle ore ... e minuti ...

Interveniva a me Remo Romano, notaio iscritto nel ruolo
del Distretto Notarile di ..., Residente in ..., con studio
a ... alla via ... n. ... ed alla presenza di testimoni
santi e requisiti di legge come mi dichiarano:

7

1) Primo Testimone ... (nome, cognome, luogo e data di
nascita, domicilio o residenza).

2) Secondo Testimone ... (qualità come sopra)

E' PRESENTE

Sempromio, nato a ... il ..., domiciliato per la usita
presso la sede sociale, il quale dichiara, a mezzo dell'
infraconstituito interprete che intervenire al presente atto
non in proprio ma in qualità di ... e ~~legale rappresentante~~
~~titolo sociale~~ "Delta S.r.l." con sede in Roma, alla
via Arsenale n. 1, capitale sociale di euro 60.000,00, inter-
namente rogato, titolo del numero ... di iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma e di Codice fiscale, nonché
del numero ... di iscrizione al R.E.A.; il sig. Sempromio
dichiara, a mezzo dell'infraconstituito interprete di essere
solo e di non poter leggere e cura di ... (indicazione
qualitativa della cura, anche alfabetismo); è presente pe-
sente il sig. ... (nome e cognome), nato a ... il ..., nomi-
nato interprete di Sempromio, ai sensi dell'art. 561 N., con
decreto del Presidente del Tribunale di ..., in data ...,
che, in copia autentica, allega a questo atto sul "A" l'
interprete, da me ammonito circa l'importanza delle

... l'atto di interpretazione, originari dell'art. 51 n. 12 L. N.

ok

In questo caso è proprio il
romano alfabetismo

col Euro ...

funzioni che è chiamato a compiere presta giuramento
innanzi a me notario di adempirne fedelmente al
suo ufficio. A partire da questo momento tutte le
dichiarazioni rese da Sempino si intendono effettuate
e valide dell'interprete.

Il sottoscritto cittadino italiano, della cui identità perso-
nale sono certo, mi chiede di redigere il verbale
dell'assemblea della società società "Delta S.r.l." che
si è tenuta presso il mio studio il tre febbraio dell'anno
19... e minuti..., ed alla quale ho personalmente
assistito, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Aumento graduato del capitale sociale del massimo
possibile, merce l'imputazione a capitale delle riserve
e dei fondi impieghi a tal fine;
- 2) Introduzione di una clausola di prelazione in capo di
ogni delle partecipazioni a favore di Marco Stefano della società;
io notario sottoscritto a tale richiesta premettendo che, ai fini
di una maggior chiarezza ed intelligibilità del presente
atto, le dichiarazioni ed i fatti rappresentati in esem-
pla vengono riportati al tempo verbale del presente verbale.
In nome pertanto la Presidenza dell'Assemblea del sig. Sempino
il quale

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a
mezzo di ..., ai giorni dell'att. ... dello Statuto Sociale;
- che sono presenti i soci:
- primo, nato a ... il ..., titolare di una quota di azioni
vali Euro 15.000,00;
- la società "Secondo S.m. di ... e C." a mezzo del suo
legale rappresentante sig. ..., nato a ... il ..., scritto tutto

Olaio che le quote è pignorata (9)

- l'ore di una quota di noministi Euro 15.000,00;
- -- Roma's Romani ... (idem come sopra);
- -- la società "Banca S.p.A." in persona del suo legale rappresentante ... (qualità), titolare di una quota ... (come sopra);
- che è presente l'organo amministrativo nella persona del ... (qualità del legale rappresentante della società);

VERIFICATA

La regolarità della convocazione;

ACERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti;

DICHIARATA

validamente costituita la presente assemblea, essendovi presente l'intero capitale sociale, nonché l'organo amministrativo, ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, precisando che, data la stretta concorsuale tra gli azionisti esistenti, si procederà ad una trattativa onerosa e misteriosa dell'ordine del giorno. A questo punto prende la parola il Presidente Sempromio il quale rivolge agli intervenenti come, al fine di evitare una compagnia provvista di mezzi finanziari alla società, per lo svolgimento della sua attività sociale, appare opportuno procedere ad un aumento gratuito del capitale sociale nella sua misura massima possibile, imputando a capitale delle riserve e dei fondi impieghi a tal fine. All'atto il Presidente sottopone agli intervenenti una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, (chiusa alla data del ..., dalla quale emergono le seguenti poste astrattamente utilizzabili per l'indicata operazione: riserva legale per Euro 16.000,00 (...))

NO. l'allegazione si può fare oggi, non ieri durante l'adunanza

risorsa utili non distribuiti per euro 12.000,00 (...), rimpatri in conto capitale di euro 30.000,00 (...).

Le parti della predetta situazione patrimoniale e delle indicate risorse sono rimaste depositate nelle casse della società per otto giorni prima delle predette assemblee, affinché si ne avrebbe potuto prendere visione. La predetta situazione patrimoniale e l'indicata risorsa, previa lettura fattane dal Presidente agli intervenuti, sono allegate in copia al prefate verbale, in un'unica fascicolazione, sub¹³.

non previsto

Il Presidente ricorda agli intervenuti che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la redazione della situazione patrimoniale allegata. A questo punto il Presidente suggerisce di aumentare il capitale sociale gratuitamente, da euro 60.000,00 ad euro 106.000,00 e pertanto di euro 46.000,00 (...), utilizzando una parte della riserva legale e precisamente una porzione per euro 4.000,00 (...), pari all'adunanza sul minimo indicato ai sensi dell'art. 2430 c.c., l'intera posta "utili non distribuiti" per euro 12.000,00 (...), nonché l'intera posta "rimpatri in conto capitale" per euro 30.000,00 (...). Il presidente ricorda agli intervenuti che, se l'eventuale operazione dovesse essere approvata, sarebbe necessario modificare l'art. ... dello Statuto Sociale. Proseguendo il Presidente allega i motivi per i quali è opportuno introdurre nello Statuto Sociale una clausola di prelazione in caso di cessione delle partecipazioni a favore della Sig.ra Maria Rossi ... (eventuali ulteriori altri analoghi per individuare il prelazionista), propone pertanto l'introduzione

3

2

a quale titolo?

zione della seguente clausola nello Statuto Sociale:
 --- l'introduzione della clausola contenente la precisazione
 a favore di Maria Rossi).
 A questo punto, dopo breve discussione, l'Assemblea
 della "Delta S.r.l." del 3 febbraio 2011, con il voto
 unanime dei voti espressi a mezzo di ...

DELIBERA

I

non necessario } di approvare la retrocessione patrimoniale della società
 alla data del ...

II

di aumentare proporzionalmente al capitale sociale da
 euro 60.000,00 (...) ad euro 100.000,00 (...) e pertanto
 di euro 40.000,00 (...), utilizzando solo una parte della
 riserva legale e precisamente una porzione pari ad
 euro 4.000,00; l'intera parte "utili non distribuiti"
 di euro 22.000,00 (...), nonché l'intera parte
 "complementi in conto capitale" di euro 30.000,00;

III

di dare atto che, in conseguenza dell'indicata operazio-
 ne di aumento è modificato l'art. ... dello Statuto
 Sociale nel seguente modo: "Art. ... Capitale Sociale.
 Il capitale sociale della società è di euro 100.000,00
 (...) diviso in partii uguali tra i soci".

5

IV

di introdurre la seguente clausola di precisazione nei
 casi di cessione delle partecipazioni a favore della
 Signora Maria Rossi --- l'ulteriore precisazione: "... Con
 conseguente modifica dello
 statuto
 (Testo della clausola);

V

di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale;

VI

di dare mandato all'organo amministrativo di compiere tutte le operazioni necessarie ad attuare quanto deliberato.

Il Presidente proclamati i risultati delle votazioni, accertati gli esiti, dichiara chiusa l'assemblea alle ore... e minuti... e chiede a me notaio di allegare l'indicato testo del Nuovo Statuto Sociale.

Avendo alleg. l'indicato obbiettivamente rub "C". E mi ha fatto notare la mancanza del prefisso verbale del quale, unitamente agli allegati, alla presenza dei testimoni ed a mezzo dell'interprete ho dato lettura al costituinte che lo approva e con i testimoni, l'interprete e me notaio ho sottoscritto allegre... e minuti... fronte di tre fogli per cinque pagine, ridotte interamente di mio pugno sin qui.

... (sottoscrizione di Sempronio)
~~*) A questo punto le parti mi dichiarano di voler eseguire la seguente Partilla (1) sottoscritta la parola "cinque" con la parola "di". Una parola cancellata. Una partilla letta ed approvata alle parti per una parola cancellata. Sottoscritto alle ore...~~

- ... (sottoscrizione di Sempronio)
- ... (sottoscrizione dell'interprete)
- ... (" Primo Testimone)
- ... (" Secondo Testimone)

* Piero Romano Notaio ... (Impronta del Sigillo, a mezzo dell'interprete da me Notaio, presenti i testi, alla parte che approva

NO.
V.
prima.
la richiesta
avviene
oggi

la parte
presenti i
testi e
l'interprete

quante ne sono?

MOTIVAZIONE

L'atto di cui si richiama al Notaio Penco Romano è il verbale non contestuale di assemblea di cui della Delta S.r.l. Preliminarmente occorre esaminare le questioni formali poste dalla traccia. Quanto alla paternità del Notaio essa è indifferente nell'atto, non dovendo comparire né nella costituzione del Notaio art. 51 n. 2) L.N., né nella sua sottoscrizione. Potrebbe comparire nel Segello del Notaio, qualora esistano due note con uguale nome e cognome. Quanto alla costituzione del Presidente dell'Assemblea egli è solo e giuramentato. L'interdizione, pertanto, nel presupposto dell'applicazione delle formalità della legge Notariale al Presidente dell'assemblea costituito come unico componente si sono dovute come mente costituenti i testimoni, nel presupposto ulteriore che Sempino fosse semi-analfabeta, si è costituito un interprete ai sensi dell'art. 56 L.N. Quanto all'ordine nel computo del numero delle pagine si ha l'obbligo di applicare l'art. 53, n. 6) L.N. per cui si è indicata per parola la dichiarazione apposta delle parti, la manovra delle pagine e della sua lettura con il numero totale delle pagine e delle parole cancellate, il tutto prima della nuova sottoscrizione delle parti. Quanto alla struttura del verbale esso si configura come un verbale non contestuale, nel quale meglio si è detto in Parte teorica. Qui occorre richiamare l'art. 249-bis, n. 6) L.N. in quanto si è presupposto che l'atto costitutivo della S.r.l. costituisce la convocazione dell'assemblea fuori della sede sociale e presso lo studio del Notaio. Passando ora alla trattazione dei problemi di natura

NO



Comporre

sempre

OK

postamente posti dalla banca, occorre rimanere
alla parte tecnica per una più completa costituzio-
ne dell'argomento gratuito e delle poste all'uso
utilizzabili. In questa sede occorre rilevare che,
poiché la volontà dei soci è quella di aumentare
il capitale del ma. senza possibilità, si è ritenuto di
addebi alla legge per la quale è utilizzabile per l'ammor-
to gratuito la porzione di riserva legale che rispetti i
limiti di cui all'art. 2430 c. 1., quindi il quinto del
capitale sociale, e nel resto con la parte che supera tale
limite è pari ad euro 12.000,00; inoltre saranno utili-
zzabili gli utili dei precedenti esercizi, portati a
nuovo per euro 12.000, nonché i versamenti in conto
capitale addebitati da prima per euro 30.000,00. Infatti
tali ultimi versamenti, secondo quanto precisato dal
la delibera materiale più recente non sono poste
ed "riserve" di capitale che danno diritto alla distribuzione
nel caso, né sono vincolate all'operazione di ammor-
to gratuito, per cui si ritengono liberamente disponi-
bili da parte della società. Nemmeno, per quanto
esposto in parte tecnica, sono utilizzabili i cosiddet-
ti "utili di periodo". Quanto al diritto privilegiato
dei soci utili del socio Paolo Romani egli non
ritiene che possa far valere tale privilegio nel presen-
te momento in quanto il suo diritto si eserciterà
nel momento in cui la società delibererà di distribuire
gli utili, ma non in sede di aumento gratuito, poten-
do in tal modo violare l'art. 2431 - con la quale impone
che la quota di partecipazione al capitale di cui si am-
morza rimanga invariata. Essenziali operazioni di tale
tipo postamente in un id. "momento non poter"

3

2

5

Esatto

travale" patrimoniale sottostante solo il capitale nominale
dei soci (in quanto obbligazioni negoziabili) ma tale non
è la natura dei soci che intendono adeguarsi alle ~~opere~~
disposizioni di legge. Col ~~capitale~~ ~~condono~~ di tutti
i soci, invece, è possibile introdurre una clausola
di prelazione in favore di un terzo estraneo alla com-
pagnia sociale senza che questo comporti il ripro del
divieto di ~~recesso~~ per gli altri soci. Infatti si ritiene che
a differenza della S. p. a. dove è previsto il divieto di
recesso per l'introduzione di ~~Waltz~~ che ~~introducono~~ ~~bruttino~~
limiti alla circolazione delle azioni (1955 - l. 10), nelle

5) S. a. l. il recesso è previsto solo per l'introduzione
di ~~Waltz~~ che ~~impediscono~~ completamente la circola-
zione delle partecipazioni. Quanto alla quota
del socio oggetto di ~~riacquisto~~, non si è ritte-
nuto di far intervenire in assemblea il ~~destinatario~~ ~~si~~

8) ~~quodante~~ in quanto il ~~riacquisto~~ determina un
vincolo di indisponibilità della quota nei confronti
del ~~destinatario~~ ma non impedisce l'esercizio dei diritti
sociali da parte del socio. Infine quanto alle altre
due previsioni che starebbero introdotte i soci, come
modifiche dello Statuto sociale non si è ritenuto di
totale inerte perché non conforma legge: per quanto

10) si è detto in parte tecnica non si ritiene ancora
la possibilità per le società di capitali di compiere li-
beralmente, tanto meno di ~~imporre~~ tale attività nell'ag-
giunto sociale. nemmeno l'ulteriore previsione dell'at-
tuazione di particolari divieti a determinati soci con
attribuzione competenza economica ed attribuendogli in quanto
essenziale la clausola, così come strutturata nella ~~procedi-~~
sua ~~prefigurare~~ la possibilità di quote di capitale a

11
voto plurimo, esclusa dalla dottrina prevalente alle sessioni
a voto plurimo ex art. 235 1, c. 4 c.c. Inoltre per quanto
riguarda le deliberazioni inerenti la nomina degli ammi-
nistratori, queste ex art. 2479-~~2480~~ c.c. devono es-
sere prese ~~in~~ e mezzo di decisione dei soci in cui ogni
socio esprime un voto in misura proporzionale alla
sua partecipazione (osservando il contenuto di
questo dell'art. 2479, c. 2 1°) e non può esprimersi
in misura fissa (se proporzionale alla sua parteci-
pazione (in altre parole si considera un diritto
trasmissibile ed alienabile).

PARTE TEORICA

1) L'aumento gratuito del capitale nelle S.a.l.

La disciplina dell'aumento gratuito nelle S.a.l. (art. 2481-ter) analogamente a quanto previsto in materia di S.p.a. permette alla società di aumentare il capitale sociale senza chiedere nuovi conferimenti ai soci (come nell'aumento a pagamento) ma semplicemente imputando a capitale le risorse patrimoniali già esistenti nel patrimonio sociale ed allocare

OK

Tra le

risorse disponibili e dagli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. La ragione di una delimitazione di aumento gratuito sta nella necessità di dotare la società di una complessiva provvista di mezzi finanziari per il compimento delle attività inerenti l'oggetto sociale. In ciò l'aumento gratuito rafforza la tutela dei creditori della società, in quanto loro saranno maggiormente tutelati dall'apportamento a capitale sociale di ulteriori risorse patrimoniali, altrimenti disponibili per la società e di subito distribuibili anche ai soci stessi. E l'apportamento a capitale non può che rappresentare un rafforzamento di garanzia per i creditori, atteso che il capitale sociale, dal punto di vista creditizio, rappresenta lo strumento massimo di garanzia, seppur indiretta, per soddisfare i propri crediti verso la società. Il capitale sociale, infatti, è una quota astratta, fissa, che non subisce le variazioni rappresentate nel dinamismo quotidiano delle attività di impresa ed è modificabile, in diminuzione

OK

nt, solo in presenza di perdite (riduzione no-
minale) o di eccesso di ammortamento di mo-
difica dell'atto costitutivo (nelle S.r.l.) che
provoca il rimborso ai soci delle quote pagate o
li libera dall'obbligo dei versamenti ancora do-
vuti (riduzione reale); e tale ultima ipotesi si
intende, in considerazione del pregiudizio che
può ai creditori non possibile esportarla solo
dopo 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle
Imprese, poiché nessun creditore si abbia fatto
opposizione ai sensi dell'art. 2482 c.c. In materia
del momento gestito, e differenza di quello pre-
visto in materia di S.p.a. dell'art. 2482, che
si attiene mediante emissione di nuove azioni o
aumento del valore nominale delle azioni in circo-
lazione, nelle S.r.l. dove non ci sono azioni e le
quote di partecipazione al capitale sono liberamente
divisibili tra i soci, l'aumento gratuito si at-
tende attraverso ~~una~~ un proporzionale aumento
della quota di partecipazione al capitale da par-
te di tutti i soci per l'importo determinato
dall'entità delle riserve e dei fondi inglobati a ca-
pitale. Due conseguenze di questo principio sono
molto importanti: la prima è testualmente af-
fermata dall'art. 2481 c.c. al c. 2 e cioè che
le quote di partecipazione al capitale di tutti i so-
ci restano immutate, nel senso che ciascun socio par-
tecipa in misura proporzionalmente maggiore
e quanto si parte in pari prima. si tratta di
una previsione che la maggior parte della dottri-
na indica come norma imperativa: non sarebbe

scrivi
frasi
più
brevi!

al capitale

possibile cioè, attraverso un aumento di capitale moduli-
 cando la proporzione alle quote di partecipazione al
 capitale. Vi è anche chi ritiene che con il coinvolgo
 di tutti i soci sarebbe possibile deliberare un aumento
 gratuito non proporzionale, cioè aumentando le quote
 di partecipazione al capitale di alcuni soci e riparto di
 altri, tuttavia si ritiene che una tale deliberazio-
 ne finisca che effetti societari incompatibili effet-
 tuare: necessiterebbe un passaggio di quote
 di capitale tra i soci che non sarebbe il caso
 derivante dall'operazione. La seconda conseguenza
 è che al fine dell'aumento gratuito del capitale
 sociale le quote precedentemente emesse non devono
 per forza essere prima interamente liberate come nel
 caso di aumento a pagamento, ben potendo aumentarsi
 la quota di partecipazione di non solo grazie ad
 titoli, ma anche prodotti dalla società, anche nel
 caso in cui essi non ~~sono~~ abbia effettuato o non
 abbia ancora completato il suo conferimento. In
 sostanza parlando, si assisterebbe ad una distribu-
 zione tra i soci che invece devono mant. entro gli
 standard di partecipazione (nelle rispettive
 proporzioni) al capitale. Quanto alle quote di S.n.l.
 sottoposte a pegno, usufrutto e sequestro, si ritiene
 applicabile nella S.n.l. l'art. 2352, 3° co. in ma-
 teria di S.p.a. Per cui in caso di aumento gratuito
 i diritti di pegno, usufrutto e sequestro si estendereb-
 no alle ~~quote di partecipazione~~ quote proporzionalmente
 aumentate dei soci. Infine quanto alle quote ad
 fondo indivisibili per l'aumento di capitale si distin-
 gue: quanto alle quote da capitale si distribuisce nell'

OK

altro
 (anche
 se
 non
 pacifico
 la
 dottrina)

la riserva statutaria si distingue
dalla facoltativa per la fonte:
(statuto e non assemblea ordinaria), ma

talmente della riserva legale: donde alcuni non i soci
bile utilizzarla per l'aumento gratuito stante il
suo carattere inalienabile e quindi indisponibile; e
dove altri è ben possibile utilizzarla, in quanto il
Capitale è una parte di bilancio ben più vincolata
della riserva legale, o quanto meno è utilizzabile la
parte di riserva legale che eccede il limite indicato
dall'art. 2430, 1° c. c. c. Quanto alle altre riserve
di capitale, quelle facoltative sono liberamente utiliz-
zabili dai soci, quelle statutarie lo sono, salvo
una preventiva modifica di Statuto che ne elimini il
vincolo alle esigenze di volta in volta indicate.
Quanto alle riserve da utilizzare ricordate che sono li-
beramente utilizzabili per l'aumento gratuito
gli utili derivanti da uno o più esercizi passati e
crystalizzati in un bilancio regolarmente approvato,
ripresentato a nuovo per apportarli a capitale, mentre
generalmente si tende ad escludere l'utilizzabilità degli
utili di periodo di fine dell'aumento gratuito, poiché
tali utili, che non derivano da un bilancio già appro-
vato ma si sono formati nel corso dell'esercizio in cui
l'assemblea delibera l'aumento, rappresentano un grado
di incertezza o un dubbio di massima dell'atti-
vità di impresa, ben potendo non risultare al termi-
ne dell'esercizio: pertanto, mentre la giurisprudenza
ha chiarito che i rinvii al bilancio sono con presenza
di una valutazione per perdite, e ne sono esclusi l'uso
per l'aumento gratuito. Ed infine quanto ai rinvii
mentri effettuati dai soci, dove dall'art. 2430, 1° c. c. c.
so sulla natura di tali poste, si considerano utilizzabi-
li per l'aumento gratuito, quelle che sono risultate ad

al pari
di questa
può
essere
libera

(4)

essendo direttamente il patrimonio della società, venendo acquistati direttamente dalla stessa
giurca obbligo di restituzione (si considerano tali
quelli effettuati ad "a fondo perduto" o "in conto capitale"
che sono liberamente disponibili della società)
mentre non si considerano addebitati
bili quelli effettuati dai soci a titolo di mutuo
o di finanziamento o che comunque demandino
al socio al suo ad una loro restituzione, o che
sono effettuati per liberare un futuro aumento (a pagamento
e non gratuito) della società.
Dha verbalizzazione non contestuale: si è molto
discusso sulla possibilità per le società di capitali
in genere, e per il notaio che assiste a
verbalizzare le deliberazioni assembleari in particolare,
di effettuare una verbalizzazione dell'assemblea
dei soci di una S.p.a. o di una S.r.l. anche
di un organo amministrativo delle stesse società in
modo non contestuale all'effettiva tenuta della stessa.
In passato si tendeva ad escludere la possibilità
di operare una verbalizzazione non contestuale, si
riteneva che le deliberazioni di un'assemblea (o di un
altro organo sociale) dovessero essere verbalizzate
in un'unica di contesto con il momento in cui
le stesse fossero adottate. Con la riforma delle società
di capitali nel 2003 ha cominciato a prendere
corpo l'idea che fosse possibile emanare una verbalizzazione
non contestuale: infatti di tale natura
il governo è l'art. 2375 c.c. che prevede al 1° co.
che le deliberazioni dell'assemblea di S.p.a. (ma il
discorso è estensibile anche alle S.r.l.) debbano constare

da evitare al concorso

si

del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e dal notaio.
 Inoltre il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere
 redatto da un notaio (comma 2); ed infine il notaio
 deve essere redatto d'una sola volta nei tempi me-
 desimi per la contemporanea esecuzione degli obblighi di
 deposito e pubblicazione (comma 3). Proprio l'ulti-
 mo comma è lo punto legislativo che conduce alla
 dottrina ed alla prassi notoria di ritenere ammis-
 sibile la possibilità di redigere un verbale non contestual-
 mente all'assemblea ma anche in un momento
 successivo a questa. Il verbale non contestuale, redat-
 to in data successiva all'assemblea deve conten-
 ere tutte le indicazioni relative all'as-
 semblea svolta: quindi se deve precisare la data della
 deliberazione e l'oggetto, e pena di nullità
 delle delibere adottate ai sensi dell'art. 2379, 3° co.,
 ultima parte l'altra norma portata a sostegno da
 chi ritiene ammissibile il verbale non contestuale).
 Il principio quindi che il notaio, chiamato alla redat-
 zione di un verbale di assemblea in data successiva
 a questa deve essere comunque presente alla data
 e di ciò è opportuno farne menzione nel verbale
 non contestuale, pena il possibile venir me-
 no della fede privilegiata al documento notari-
 le che non antisterebbe viende questi alla pri-
 ma del notaio. Si discute molto sulla data
 della reperibilità del verbale dell'assemblea.
 Il caso al cui la data di reperibilità dovrebbe
 risalire alla data del giorno in cui si è tenuta
 l'assemblea per rispondere meglio ai requisiti di
 cui art. 2375 e 2379; il caso una tesi più

meglio
 "deve essere"
 "andare"
 e poco
 con corale

(è più da
 linguaggio
 parlato)

OK

Ufficio Studi del

Accanto ad essa anche dall'Assemblea Nazionale del
 Notariato, la registrazione del verbale di assemblea
 deve essere effettuata alla data della verbalizzazione,
 e non a quella del giorno in cui l'assemblea
 viene effettivamente tenuta, per rispondere
 meglio ad un criterio di certezza e verità del docu-
 mento pubblico, facendo poi risalire del predetto
 verbale anche la data dell'assemblea stessa. Si discute
 molto anche sulla struttura del verbale non contestuale:
 secondo alcuni addirittura, al fine di ricostruire la
 volontà assembleare sarebbe necessario contestualmente
 menzionare tutti i soci intervenuti, citando le disposi-
 zioni della legge notariale per ciascuno di essi; secondo
 un'altra tesi sarebbe sufficiente contestualmente al Presiden-
 te dell'assemblea, oltre che al Notaio, riportando le forma-
 lezze della legge notariale solo per l'ultimo; tale tesi
 muove da un'interpretazione dell'art. 2375, c. 1
 e 2373, c. 3, che prevedono la verbalizzazione del verbale
 da parte del presidente dell'assemblea (o di un altro locuzi-
 onario) e del notaio "o del notaio". La dicitura "o del notaio"
 dovrebbe essere interpretata in modo congiuntivo
 e non disgiuntivo, per cui sarebbe necessaria la verbaliz-
 zazione (e dunque la contestazione) del presidente
 dell'assemblea insieme al notaio (in dove è lui il sog-
 getto verbalizzante). Secondo un'altra tesi, invece,
 più recente, il verbale non contestuale è un at-
 to di sola fatti, dove non è necessaria la contestua-
 zione di alcuno, ma che il Notaio verbalizzante
 che nel riportarsi all'assemblea deve conto di tutto quan-
 to accaduto in sua presenza e la cui sola verbaliz-
 zazione sarà sufficiente ad assicurare la fede

Si

la
locuzi

privilegiata e tutta la subordinazione.

3) Diritti particolari dei soci nella S.r.l.:

Anche se l'art. 2463 c.c. lo vuole di partecipazione di soci non possono essere rappresentate da soci, né costituire oggetto di collocatione come all'investimento. Diritti simili spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da loro tenuta di ogni popolazione, salvo che l'atto costitutivo non preveda diversamente. Lo stesso atto costitutivo può prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili (art. 2463, c. 3). Tali diritti possono essere modificati solo all'unanimità salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e solo il diritto di veto previsto dall'art. 2473 al socio nelle decisioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti particolari attribuiti ai soci (combinato disposto dell'art. 2468, c. 4, e art. 2473 c.c.). Vi è impedito sulla natura giuridica di tali diritti e sulla loro ragione d'essere. La risposta che si ne è dettata brattino
è stata che tali diritti particolari si basano sul carattere particolare della S.r.l. e sulla sua natura di società di capitali finissima forse ad un metodo ed ad un'organizzazione propria delle società di persone, dato anche la stretta base sociale in cui si è posto, e per tale tipo societario. Al contrario delle S.p.a. dove la partecipazione dei soci è oggettivamente nelle azioni, nelle S.r.l. la partecipazione dei soci è soggettivamente nelle

51

quote variabili: non è possibile creare diversi tipi di
quote, come dispone la legge di elezioni, non è pos-
sibile nemmeno creare quote a voto plurimo in es-
sibile o a voto limitato. È adunque che i diritti
di particolari dei vari hanno la loro ragione d'es-
sere nella volontà ~~dei~~ possibile di attribuire parti-
colari caratteristiche e particolari privilegi a determi-
nati gruppi, per, per questo gruppo a cost-
tuirne come istanze separate. Quanto al tipo di
diritti particolari questi possono essere distribuiti pa-
rimenti, come un diritto privilegiato negli uffici
o un diritto postergato nella partecipazione alle
funzioni, o diritti amministrativi come un partico-
lare diritto di nomina di cariche civili o
diritto di voto nella nomina delle cariche civili
o ancora diritti particolari di controllo o di
informazione nell'amministrazione del
la società e nel compimento delle operazio-
ni sociali. È possibile anche pensare che al caso
di onde ulteriori diritti particolari si diano dell'
art. 2668 (L. 3) che al potere di amministrare
la società, attribuisca egli non poteri come in via
esclusiva tale potere come diritto amministrativo
che ad egli solo spettante, anche sarebbe meno
l'intero organo amministrativo, o meglio, la
società si spoglierebbe completamente del
potere di nomina dell'organo amministrativo
e, in contrasto con tutti i principi in materia
di amministrazione di società di capitali. Si
discute molto in cosa comporta la cessione
di una quota di azioni in un caso notevole di

OK
(anche
il
non
pacifica)

Tali particolari diritti. Secondo un'interpretazione
i diritti finirebbero per "oggettivarsi", imbedendosi
nella quota stessa per cui, in base al principio della
libera trasferibilità delle quote sia per atto tra vivi
che a causa di morte, di art. 2649 c.c., i di-
ritti si trasmetterebbero al cedente della quo-
ta in caso di cessione totale, non potendo
concepirsi una loro esistenza su papaveri che
non sono più soci della società o non lo sono
più. In caso di cessione parziale della quota
le parti avrebbero libera di statuire circa il trasfe-
rimento o meno di tali diritti: si ha un'eventuale
diminuzione su capo al papavero cedente. Secondo
un'altra tesi invece tali diritti non potrebbero
mai "oggettivarsi" in una quota parziale, stante
la differenza tra quote di S.r.l. ed azioni di alle
differenti caratteristiche di circolazione. Pertanto
essendo connaturati alla persona del cedente, essi
non potrebbero che estinguersi in caso di cessione
totale della quota a terzi (per il caso di parti
colori diritti sul patrimonio della società o di
chi ritiene che l'estimazione degli stessi corrispon-
da ad una remunerazione di debito del socio verso la
società); oppure potrebbero rimanere in capo al
papavero cedente in caso di cessione parziale
di quota. Trattandosi, come detto, di diritti con-
nati alla persona del socio, i diritti di voto,
amministrativo etc. nella quota del socio stesso non
si estendono mai a tali diritti. Infine tali diritti,
come detto, sono eliminabili solo all'unanimità, salvo
patto contrario; ma, nel caso in cui l'atto co-

Gratto

statutario prevede la normale maggioranza per le
modifiche ai patti sociali e non tutelare di fatto gli
interessi del diritto di recupero dei soci art. 2473
c.c. per le sole modifiche ai patti sociali.

ii) le clausole di prelazione nella S.r.l.: le clausole
di prelazione rappresentano una limitazione alla circolazione
nelle partecipazioni per atto tra vivi e a causa di
morte. La regola fondamentale è quella della libera
circolazione delle partecipazioni inter vivos e mor-
tis causa; tuttavia l'art. 2463 c.c. è sempli-
cemente consente che il titolo costitutivo pre-
veda l'intrasferibilità delle partecipazioni o
ne proibisca il trasferimento o l'adimento di soci
nostri o nuovi (clausole di trasferimento) o senza
condizioni e limiti che in concreto impediscano
il trasferimento per atto tra vivi o a causa di
morte. Tali sono appunto le clausole di prelazione
che danno luogo alla possibilità per i soci della
S.r.l. di esercitare la prelazione sulle quote
del socio che intende alienare la propria partici-
pazione, o nei confronti degli eredi o dei legatari del so-
cio defunto o per i attribuita la sua partecipazione.
Le clausole di prelazione si delimitano proprie, e la
prelazione è esercitata dallo stesso socio o acquirente
previsto per l'acquirente o improprie, se la prela-
zione è esercitata per un valore attribuito alla
quota che non sia pari a quello previsto speciale
(obbligatorio per l'alienante ma che compete a
mancare la possibilità di determinazione del
lo stesso valore spettano o come (tra i soggetti
o anche come determinato da un terzo arbitratore

51


Bene

1. art. 1053 c.c. Si dispone sulla libertà di dispo-
siti di prestazione che comportano l'acquisto
della prestazione ^{in caso di morte del} secondo i termini non appetitivi
o comunque eletti da ogni elemento di contatto con
il patrimonio sociale. Secondo una tesi che si in-
ferisce prevalentemente in dottrina ed in giurisprudenza
l'esercizio della prestazione da parte degli eredi o dei
suoi legittimari è effettuato in modo tale da preservare la
destinazione, per l'adempimento, di un obbligo
o per almeno a quanto gli spettava, per la sua
prestazione, in caso di morte, di cui dell'
art. 1053 c.c. ma anche di natura che con il
condono di tutti i soci non è possibile vedere che
di prestazione che comportano l'esercizio per un contratto
non anche ~~il~~ inferire il diritto di morte o co-
munque eletto da giudici collegati alla capacità patri-
moniale della società. Quanto all'esercizio della
prestazione agli eredi o ai legittimari non è chi non la
ritiene ammissibile in conseguenza della natura
donativa e dell'irrinunciabilità della prestazione,
e costituisce che anche in tal caso la prestazione non
è ereditabile, con il conguaglio dei soci tutti e la
prestazione di un contratto per il morte, insieme
quanto alla prestazione nell'acquisto a cura
di morte la si ritiene ammissibile e non confi-
guante un fatto necessario art. 1053 c.c. per
che si sorgere dal contratto sociale un obbligo
diritto a favore dei soci ereditari in occasione della
morte di uno di loro e non un obbligo in caso agli eredi
o soci o agli eredi, e si portava nella volontà dei
soci di rinviare nella compagnia sociale, quanto più

non
necessa-
riamente

possibile con i soggetti originari. Anche qui per l'efficienza della procedura si ritiene preferibile la previsione per un commissario per testi o liquidatori per il valore di liquidazione della quota agli atti del verbale. Un'ultima annotazione è data dal fatto che con la modifica dell'art. 2470 c.c. l'atto di trasferimento della quota di S.r.l. acquisterà efficacia costitutiva verso la società con il deposito per l'iscrizione nel R.I. competente, restando invece il controllo degli amministratori del libro soci, abolito dalla L. n. 2/2003; conseguenza negativa di tale novità è che non è più possibile per gli amministratori verificare, con il controllo del libro soci, l'esistenza di canali di prelazione al momento della cessione della partecipazione, con l'effetto di far cadere loro l'esistenza, di provare l'impossibilità di tale cessione nei confronti della società, fino al momento di concreto esercizio (o meno) della stessa.

scrivilo meglio

5) Capacità di dovere delle società di capitali: si discusse e si è sempre discusso sulla capacità di compiere atti di liberalità per le società di capitali: infatti la capacità di dovere presuppone la libertà di costituire ~~il~~ il dovuto, al contempo presuppone l'impossibilità di se stessi e il col. "animus dovendi". Nelle persone fisiche la capacità di dovere è strettamente connessa alla capacità di agire e quindi di poter disporre dei propri beni; nelle persone giuridiche la capacità di agire è sostituita dalla personalità giuridica, cioè dalla capacità di rispondere col proprio patrimonio per le obbligazioni.

operazioni sociali, senza coinvolgere la responsabilità
 illimitata di gruppi o società. Ed in
 particolare la capacità di donare deve essere
 solida alla stregua degli obblighi e dello
 scopo sociale che l'ente intende perseguire.
 Nelle società di capitali l'oggetto sociale de-
 terminato come fine il fine di lucro: cioè
 la capacità di realizzare una particolare di-
 stinzione rispetto ai costi sociali per il ~~prospetto~~
~~scopo~~ nel compimento delle attività
 necessarie per perseguire l'oggetto sociale. E si
 ritiene comunemente che fine di lucro è
 "diversi" da fini sociali incompatibili, per-
 tanto che società di capitali non potrebbe
 essere coinvolto il compimento di atti
 di donazione che comportino l'arricchimento
 puro e semplice di un terzo estraneo. Si ritenga-
 no ammessi atti di liberalità che pur siano
 mirati al perseguimento del cosiddetto "lucro
 oggettivo", cioè la realizzazione di un in-
 teresse anche non patrimoniale della so-
 cietà ma che comunque sia rivolto alla
 promozione di un utile nell'organizzazione
 dell'attività d'impresa della società, an-
 che in maniera semi-maschata: è il caso del-
 la pubblicità ad esempio che serve alle bi-
 sogne sociali di reclutare o dare i propri prodot-
 ti, o nel caso di omaggi o premi organizza-
 ti dalla società per attirare una maggiore clien-
 tela o avere sponsorizzare di più i propri prodot-
 ti. In questi atti di liberalità più che si rag-

10

oggetti materialmente destinati o
gli stessi sono in grado di incrementare
il volume di affari della società, ed in fine
il raggiungimento maggiore del suddetto fine
di lucro.

04/03/2011 CANDIDATO:

QUESTIONE	NON INDIVIDUATA	SOLUZIONE, NON CORRETTA	SOLUZIONE IMPRECISA	SOLUZIONE CORRETTA/BEN MOTIVATA
RISERVA LEGALE RAFFORZATA E SUA UTILIZZABILITA'				✓
RISERVA UTILI NON DISTRIBUITI E AUMENTO PRIVILEGIATO A FAVORE DI ROMOLO ROMANI				✓
VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE ESEGUITI DA UN SOLO SOCIO E "TARGA"				✓
UTILI DI PERIODO ED UTILIZZABILITA' PER L'AUMENTO GRATUITO				✓
PRELAZIONE A FAVORE DI UN NON SOCIO				✓
VERBALE NON CONTESTUALE			✓	✓
INDEBITI PATITA DOPIZZAZIONE E TARGA SU CAPACITA' DI DONARE DELLE SOCIETA'			✓	

LIVELLO 2				
PRESIDENTE ASSEMBLEA SORDO E SCARSAMENTE LETTERATO				
QUOTA PIGNORATA E SOGGETTO LEGITTIMATO A INTERVENTO E VOTO				✓
MODIFICA STATUTO RELATIVA ALLE LIBERALITA'				✓
MODIFICA STATUTO RELATIVA A DIRITTO DI VOTO NON PROPORZIONALE				✓

OGGETTO DI VALUTAZIONE	INSUFFICIENTE	DA MIGLIORARE	SUFFICIENTE	BUONO/OTTIMO
MOTIVAZIONE				
AUMENTO GRATUITO NELLA S.R.L.				✓
VERBALIZZAZIONE NON CONTESTUALE				✓
DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI				✓
CLAUSOLE DI PRELAZIONE NELLA S.R.L.				✓
GRAFIA			✓	
ORTOGRAFIA				✓
SINTASSI				✓
ORDINE LOGICO				✓
GESTIONE DEI TEMPI				✓

ERRORI GRAVI

APERTURA D'ATTO	CHIUSA D'ATTO	CORPO D'ATTO	POSTILLE
-----------------	---------------	--------------	----------

NOTE:

Scrivi a libretto la p. trovare: grafia migliorata

04/03/2011 CANDIDATO: _____

QUESTIONE	NON INDIVIDUATA	SOLUZIONE. NON CORRETTA	SOLUZIONE IMPRECISA	SOLUZIONE CORRETTA/BEN MOTIVATA
RISERVA LEGALE RAFFORZATA E SUA UTILIZZABILITA'				
RISERVA UTILI NON DISTRIBUITI E AUMENTO PRIVILEGIATO A FAVORE DI ROMOLO ROMANI				
VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE ESEGUITI DA UN SOLO SOCIO E "TARGA"				
UTILI DI PERIODO ED UTILIZZABILITA' PER L' AUMENTO GRATUITO				
PRELAZIONE A FAVORE DI UN NON SOCIO				
VERBALE NON CONTESTUALE				
IMPREVISTO: POSTILLA DOPO LA FIRMA E TEMA SU CAPACITA' DI DONARE DELLE SOCIETA'				
***** LIVELLO 2				
PRESIDENTE ASSEMBLEA SORDO E SCARSAMENTE LETTERATO				
QUOTA PIGNORATA E SOGGETTO LEGITTIMATO A INTERVENTO E VOTO				
MODIFICA STATUTO RELATIVA ALLE LIBERALITA'				
MODIFICA STATUTO RELATIVA A DIRITTO DI VOTO NON PROPORZIONALE				
OGGETTO DI VALUTAZIONE	INSUFFICIENTE	DA MIGLIORARE	SUFFICIENTE	BUONO/ OTTIMO
MOTIVAZIONE				
AUMENTO GRATUITO NELLA S.R.L.				
VERBALIZZAZIONE NON CONTESTUALE				
DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI				
CLAUSOLE DI PRELAZIONE NELLA S.R.L.				
GRAFIA				
ORTOGRAFIA				
SINTASSI				
ORDINE LOGICO				
GESTIONE DEL TEMPO				
ERRORI GRAVI				
APERTURA D' ATTO	CHIUSA D' ATTO	CORPO D' ATTO	POSTILLE	
NOTE:				

SCHEDA DI CORREZIONE

- (1) In ogni prova di concorso in cui sono coinvolti i versamenti a fondo perduto, in conto capitale, in conto patrimonio, in conto aumento o futuro aumento capitale E' FONDAMENTALE in via preliminare, in motivazione, dato atto che la terminologia in materia è "sofferta", chiarire la ricostruzione scientifica a cui si aderisce, sì da dimostrare che una scelta operativa anche diversa da quella immaginata dalla commissione è parimenti corretta perché coerente con la premessa accademica da cui si è partiti
- (2) Quanto all'utilizzabilità del versamento in conto capitale, più soluzioni possibili tutte autorevolmente sostenute.
- a) Se si aderisce alla tesi secondo cui il versamento in conto capitale non è personalizzabile, ossia non rimane di pertinenza del o dei soci che l'hanno eseguito, tale posta (nella prassi contabile allocata come "riserva da versamenti dei soci in conto capitale) è utilizzabile per un aumento gratuito proporzionale alle partecipazioni possedute;
- b) se si aderisce alla tesi contraria:
- b1) secondo Cass. 16393/2007 (non esente da critiche dell'Accademia) l'aumento effettuato con questa posta resta (nonostante la "targa") gratuito ed a beneficio di tutti;
- b2) secondo alcuni autori, invece, la posta non si può utilizzare per un aumento gratuito perché verrebbe travolta la personalizzazione;
- b3) secondo altri, viceversa, la posta si può utilizzare per un aumento gratuito a favore di un solo socio (atteso che nulla impedisce agli altri di versare altrettanto);
- b4) secondo altri ancora occorre deliberare un aumento complesso (secondo alcuni misto perché in parte gratuito ed in parte oneroso) in cui una parte è riservata al socio che ha versato (parte che quindi è già di per sé liberata) ed una parte è riservata ai soci che non hanno versato, i quali pertanto possono con la sottoscrizione riequilibrare i rapporti di forza iniziali. Per questa ultima soluzione il problema vero è rappresentato dalla presenza di più soci, di cui alcuni non hanno effettuato versamenti in conto capitale ed altri sì ma in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni; la misura dell'aumento oneroso, riservato a coloro che non hanno versato, per ristabilire un equilibrio ormai divenuto pressochè impossibile, deve essere deliberato probabilmente all'unanimità.
- Concorsualmente sbagliato aderire alla tesi della personalizzazione del versamento e far rinunciare a Primo alla "targa" in suo favore: di tale volontà del socio non vi è traccia.
- (3) Quanto all'utilizzabilità della riserva legale, anche in questo caso più soluzioni possibili tutte autorevolmente sostenute.:

- a) Se si aderisce alla tesi secondo cui la riserva legale è imputabile a capitale perché aumenta il regime vincolistico delle somme, tutti i 16.000 euro sono sfruttabili per l'aumento gratuito;
 - b) se si aderisce alla tesi secondo cui la riserva legale presenta di per sé un vincolo più forte del capitale (atteso che non è riducibile e restituibile ai soci come il capitale), occorre ulteriormente distinguere:
 - b1) secondo alcuni anche la parte eccedente la quinta parte del capitale è comunque riserva legale, per cui la posta è del tutto inutilizzabile;
 - b2) secondo altri la parte eccedente il quinto del capitale è una riserva (statutaria o facoltativa) disponibile con decisione rispettivamente dell'assemblea straordinaria o ordinaria
- (4) CNN e dottrina dominante distinguono la riduzione per perdite dall'aumento gratuito quanto all'utilizzo degli "utili di periodo", ammettendolo per la prima ma non per il secondo. Altra parte della dottrina recente, distinguendo tra "indistribuibilità" e "indisponibilità", valuta la posta come rientrante nella prima categoria ma non nella seconda, con la conseguenza che anche attraverso la creazione di apposita "riserva di periodo" i detti utili sarebbero impiegabili per l'aumento gratuito. Ai fini concorsuali è preferibile la prima tesi ma è premiante anche la seconda se ben argomentata.
- (5) Quanto al privilegio di Romolo Romani, in via preliminare occorre precisare l'esistenza di una *quaestio facti* circa la modalità operativa di tale diritto: occorre previamente stabilire, cioè, nel silenzio della traccia, se il 10% il socio lo prelevi in "pre-deduzione" (ossia da 100 di utili preleva 10, dividendosi con gli altri soci il restante 90 in quattro parti uguali, totalizzando una percentuale di 32,5) ovvero se tale diritto si sommi semplicemente al suo (10% oltre il 25% che gli spetterebbe in proporzione alla quota posseduta, totalizzando una percentuale di 35). Postulata ai fini della redazione una misura (35 o 32,5) occorre interrogarsi sulla possibilità che il privilegio si riverberi anche nell'aumento, derogando conseguentemente al principio di proporzionalità di cui all'art. 2481 ter c.c.. Secondo taluni autori la proporzionalità non può essere derogata; secondo altri sì, atteso che tutela solo l'interesse dei soci. Tra i sostenitori di questa seconda visione, vi è chi reputa ontologicamente diverso il privilegio su utili in distribuzione ed il privilegio in sede di aumento, ragion per cui RR concorrerebbe come gli altri sull'aumento; secondo altri, le delibere di distribuzione di utili o di aumento gratuito sono equiparabili tra loro, rappresentando entrambi un momento di "distribuzione" da parte della società della ricchezza formata con gli utili prodotti, ragion per cui RR avrebbe un diritto rafforzato anche sull'aumento (limitatamente alla parte coperta dalla riserva in parola). Anche in questo caso ogni soluzione, se ben motivata, è premiante.
- Concorsualmente sbagliato far deliberare all'unanimità dei soci un aumento non proporzionale in quanto la traccia riferisce di una volontà degli altri soci di "adeguarsi alle disposizioni di legge", ossia di attribuire il privilegio a RR solo se ed in quanto dovuto per legge, e non, viceversa, di una volontà di attribuirgli in ogni caso tale ulteriore utilità economica.
- (6) In ossequio al principio della autonomia privata, esaltato dal Legislatore nella Srl come si evince dalla Relazione alla Legge di Riforma, deve ritenersi ammissibile configurare la clausola di

prelazione come meglio si crede e, dunque, anche a favore di terzi. Ricorrendo allo schema dell'art. 1411 c.c. si deve ritenere possibile inserire tale clausola nello statuto senza la partecipazione di Maria Rossi.

- (7) Nessun problema per l'indicazione dei titoli accademici del Notaio. Per parte della dottrina, viceversa, non è possibile indicare la paternità ai sensi dell'art. 2 L.1064/1955; secondo altri, invece, tale indicazione non deve essere più elemento distintivo necessario della persona ma ben può essere inserita volontariamente (si pensi ai casi in cui la paternità continua ad essere elemento importante di identificazione, come nell'ipotesi di utilizzo di procure provenienti da alcuni paesi stranieri o di atti risalenti a prima della citata normativa)
- (8) Non vi è dubbio ormai che al verbale debba applicarsi la Legge Notarile. Ricorrere al disposto di cui al primo o al secondo comma dell'art. 56 è una "quaestio facti" che puoi risolvere come meglio ritieni (lettura personale del presidente e relativa menzione/intervento di un interprete e due testimoni); concorsualmente meno premiante è solo dare per scontato che "scarsamente letterato" significhi sicuramente "analfabeta" o, al contrario, "letterato".
- (9) Errore confondere "quota pignorata" con "quota sottoposta a pegno". Il Legislatore non regola l'esercizio dei diritti amministrativi in caso di pignoramento. Secondo taluni si applicano per analogia le norme sul sequestro atteso che nella sua forma "conservativa" esso presenta elementi in comune (conversione in pignoramento ex art. 686 c.p.c.); l'intervento ed il voto della Gamma SPA spetterebbero quindi al custode. Secondo altri l'attribuzione ad un terzo dei diritti amministrativi del socio può esservi solo nei casi testualmente previsti; si consideri altresì che il custode potrebbe non essere nominato dall'ufficiale giudiziario che esegue il pignoramento. Per questi autori il diritto continua a spettare al debitore pignorato; l'inefficacia relativa degli atti pregiudizievoli al ceto creditorio, che mal si concilia con le dinamiche collegiali societarie, si convertirebbe in un'obbligazione di risarcimento.
- (10) La previsione della possibilità per la società di effettuare donazioni, alla luce delle premesse teoriche (da sviluppare in parte teorica per chi ha affrontato l'"imprevisto" e almeno da accennare in motivazione per gli altri) svolte a lezione alle quali si rinvia, può ammettersi solo per quelle strumentali ed occasionali, che perseguano mediamente la finalità di aiutare l'espansione dell'impresa (attraverso un miglioramento dell'immagine, un recupero di consensi presso la collettività in cui opera, etc.), che sacrificino una parte degli utili tale da non svilire la finalità di lucro (oggettivo e soggettivo) dell'ente, che non rappresentino una modalità surrettizia di distribuzione irregolare di utili. Una clausola statutaria, sul presupposto di una capacità giuridica sociale generale, non è necessaria ma può rivelarsi opportuna per delineare un perimetro di operatività degli amministratori (ai fini della responsabilità endosocietaria e di una trasparente informazione ai terzi), stabilendo, ad esempio, il limite annuo degli utili impiegabili, il tipo di iniziative da beneficiare per il loro obiettivo collegamento con l'attività sociale svolta, le organizzazioni che per scopo e/o collocazione geografica possono essere destinatarie di liberalità.
- (11) Il riconoscimento al socio di un voto assembleare rafforzato non è pacificamente ammesso in dottrina. In sintesi tre le possibili ricostruzioni:

- a) Non è possibile. L'art. 2479 co. 5 c.c. è inderogabile ("il voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione"). Il riferimento contenuto nell'art. 2468 co. 3 c.c. ("attribuzione a singoli soci di diritti particolari riguardanti l'amministrazione") contempla "diritti sull'amministrazione" e non "diritti amministrativi" (tra cui figura il voto in assemblea), la cui distinzione è per il Legislatore ben chiara (v. art. 2352 ult.co. c.c. quando si fa riferimento a diritti amministrativi diversi dal (*rectius, ulteriori rispetto al*) voto;
- b) E' possibile. Alla luce della relazione alla Legge di Riforma e del principio di autonomia privata in esso contemplato "ciò che la Legge non vieta si può fare";
- c) E' possibile ma solo per quelle delibere aventi ad oggetto questioni sull'amministrazione o sulla distribuzione degli utili; sarebbe illogico ammettere che un socio possa nominare direttamente un amministratore e non che possa votare in modo rafforzato in una elezione rimessa all'assemblea.

Per chi l'ammette appare fortemente opportuno, affrontando la questione in motivazione e redigendo la clausola in atto lasciando i puntini, stabilire il regime di circolazione delle quote del socio con voto rafforzato.

- (12) Imprevisto: per la postilla dopo la firma occorre la menzione dell'espressa richiesta della parte, la lettura della postilla con l'indicazione delle parole cancellate, nonché la ricapitolazione di tutte le postille e parole cancellate unitamente all'orario di nuova sottoscrizione.

Bibliografia essenziale

G. Festa Ferrante, Natura giuridica e vicende dei versamenti in conto capitale e a fondo perduto (o a copertura perdite), in *Riv.Not.*, 2010, 1018

N. Atlante, S. Mariconda, La riduzione del capitale per perdite, in *Studi e materiali – quaderni semestrali*, 1/2003 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 3 ss.

G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio*, in Trattato delle società per azioni, a cura di G.E. Colombo e G.B. Portale, 7*, Torino, 1995, 513

A. Paolini, Risposta a quesito n. 116-2008/I, (In)utilizzabilità degli utili di periodo per il rimborso della partecipazione del socio receduto, in *Documentazione Interna della Banca Dati RUN* a cura dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato

A. Torrente, *La donazione*, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu - Messineo, vol. 22, Milano, 1956, 334

G. Zanarone, *Della società a responsabilità limitata*, in Commentario al Codice Civile fondato da P. Schlesinger diretto da F.D. Busnelli, I, Milano, 2010, art. 2471 bis, 718 e ss.

F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali di diritto civile*, Napoli, 1986, 44

G.A.M. Trimarchi, *L'aumento del capitale sociale*, Collana Notariato e nuovo diritto societario diretta da Giancarlo Laurini, Milano, 2007, 157

G.A.M. Trimarchi, *Le riduzioni del capitale sociale*, Collana Notariato e nuovo diritto societario diretta da Giancarlo Laurini, Milano, 2010, 225

Simulazioni di atti INTER VIVOS

Diritto COMMERCIALE

IV CASO

assegnato alla Scuola Nazionale di Notariato Concorsuale il 15 aprile 2011

compito svolto da Alessandro Italiano

LIVELLO 1

PRIMO, SECONDO E LA SOCIETÀ “ALFA SPA” SONO GLI UNICI SOCI, RISPETTIVAMENTE NELLE PROPORZIONI DEL 10%, 30% E 60%, DELLA “TURISMO SPA”, SOCIETÀ CHE SI OCCUPA DI RISTORAZIONE, GESTIONE DI ALBERGHI E CIRCOLI RICREATIVI, AMMINISTRATA DA SECONDO.

PER SOPRAVVENUTI DISSIDI, PRIMO VORREBBE LASCIARE LA COMPAGINE PORTANDO CON SÉ NELLA SOCIETÀ “ALTRO TURISMO SPA”, AMMINISTRATA DALL’AMICO SEMPRONIO, IL RAMO D’AZIENDA RELATIVO ALLA RISTORAZIONE, CHE NON VERREBBE QUINDI PIÙ SVOLTA DALLA SOCIETÀ “TURISMO SPA”.

L’OPERAZIONE DI SCISSIONE DOVREBBE, SE POSSIBILE, REALIZZARE I SEGUENTI INTENTI:

- I SOCI DELL’”ALTRO TURISMO SPA” SONO INTERESSATI AL PREDETTO RAMO D’AZIENDA E SONO DISPOSTI AD ACCOGLIERE PRIMO MA VORREBBERO ESSERE SICURI CHE NON ENTRINO NELLA COMPAGINE SECONDO E LA SOCIETÀ “ALFA SPA”;

- PRIMO, D’ALTRO CANTO, PER UN FATTO DI ORGOGLIO VORREBBE NON FOSSERO ASSEGNATE AZIONI A SECONDO E “ALFA SPA” NEMMENO DELLA “TURISMO SPA”;

- I SOCI DELL’”ALTRO TURISMO SPA” NON VORREBBERO AUMENTARE IL CAPITALE.

SI TENGA CONTO CHE:

- NEL RAMO D’AZIENDA È RICOMPRESO UN SUOLO AGRICOLO ATTUALMENTE NON UTILIZZATO MA DA DESTINARE A COLTIVAZIONI BIOLOGICHE PER I RISTORANTI, CONFINANTE NON IMMEDIATAMENTE MA SOLO AL DI LÀ DEL MURO DI CINTA CON ALTRO SUOLO COLTIVATO DA UN CONTADINO;

- NEL PROGETTO DI SCISSIONE NON È STATO PREVISTO IL DIRITTO DEI SOCI DISSENZIENTI DI FAR ACQUISTARE LE PROPRIE PARTECIPAZIONI.

IL CANDIDATO, SUL PRESUPPOSTO CHE TUTTI GLI ATTI, ATTIVITÀ ED ADEMPIMENTI SIANO STATI POSTI IN ESSERE O RIESEGUITI SU INDICAZIONE DEL NOTAIO E CHE L’OPERAZIONE DESCRITTA SIA ECONOMICAMENTE NEUTRALE, RICEVA L’ATTO DI SCISSIONE E TRATTI DELLA NATURA GIURIDICA DELL’ATTO DI SCISSIONE, NONCHÉ DELLE DIFFERENZE TRA LA SCISSIONE NON PROPORZIONALE E QUELLA CD. ASIMMETRICA.

LIVELLO 2

SI TENGA CONTO CHE:

- PER IL RIFERITO SUOLO È PENDENTE UN GIUDIZIO EX ART. 950 C.C. PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SCINDENDA;

- FANNO PARTE DEL RAMO D'AZIENDA IN QUESTIONE CREDITI, DEBITI (ALCUNI, BENCHÈ RICHIAMATI NEL PROGETTO DI SCISSIONE, PER DIMENTICANZA NON RISULTANO ANNOTATI NELLE SCRITTURE CONTABILI E NON SI VUOLE PORVI RIMEDIO), CONTRATTI DI FORNITURA, 5 LAVORATORI E L'AVVIAMENTO;

- SE RICHIESTA LA LORO PARTECIPAZIONE, L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA "ALFA SPA" E DELL'"ALTRO TURISMO SPA" VORREBBERO INTERVENIRE A MEZZO PROCURA, ANCHE SE NÉ IL PROGETTO NÉ LE DELIBERE LO HANNO PREVISTO;

- IN OGNI CASO, SIA SEMPRONIO CHE IL SUO PROCURATORE, IL FRATELLO GEMELLO QUALCHEVOLTONIO, SONO AFFETTI DA UNA PARESI FACCIALE DALLA NASCITA CHE RENDE QUASI INCOMPRESIBILI LE PAROLE DA LORO PRONUNCIATE.

IMPREVISTO

IL CANDIDATO, AVENDO ESAGERATO CON GLI ANSIOLITICI LA NOTTE PRIMA DELLA PROVA, RILEGGENDO LA TRACCIA, HA SCOPERTO DI DOVERE TRATTARE ALTRESÌ DEL LEVERAGED BUY OUT NELLA SCISSIONE

Repertorio n°

Raccolta n°

Atto di SCISSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il primo del mese di ... (Tutto in "Lettere
per dietro") in ... (indicazione del Comune) e nel
sito sottoindicato studio notabile

Avanti a me, dottor ... (nome e cognome del notaio),
assistito alla residenza di ..., con studio ivi, alla via
... n° ..., iscritto nel ruolo presso il Collegio notabile
dei Distretti ricorretti di ..., alla presenza dei
Testimoni, che verificano i requisiti di legge, come
mi confermano, ripresi:

- ... (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio
o residenza del I° testimone).

OK

- ... (come sopra per il II° testimone);
sono personalmente competenti:

- QUALCUNO VOLONTARIO - (nome e cognome), nato a ...,
in data ..., domiciliato (o "residente") in ... alla via
... n° ..., il quale ⁽¹⁾ mi dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma in rappresentanza del

sig. ... SENZONIO - (nome e cognome), nato a ... in
data ... (stessa data di QUALCUNO VOLONTARIO in quanto
habili perelli), domiciliato per la città presso la
sede sociale di cui o presso, Amministratore Unico
e legale rappresentante della "ABFno Turismo s.p.a."

con sede in ... alla via ... n° ... capitale sociale euro
... (-), interamente versato ed esistente, iscritta al
Registro delle Imprese di ... al n° ...⁽¹²⁾ / R.C.A. n° ...
e quest'atto autorizzato in virtù della delibera di

OK | assemblea in data ..., verbalizzata con atto ... (estratti)
deliberata iscritta al suddetto Registro delle Imprese
in data ... al prot. n° ...; a tal fine il costituto

OK | procuratore con consegna procura speciale ricevuta
dal notaio ... di ... in data ... Rep. n° ... che in
originale si allega al presente atto sotto la lettera
"A".

- SECONDO ... (nome e cognome), nato a ... in data ...,
domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui
espone, il quale mi dichiara di intervenire al
presente atto in qualità di amministratore unico
e legale rappresentante della "Turismo s.p.a.", con
sede in ... alla via ... n° ..., capitale sociale euro ... (-),
interamente versato ed esistente, iscritta al Registro
delle Imprese di ... al n° ...⁽¹³⁾ / R.C.A. n° ... e quest'atto

OK | autorizzato in virtù di delibera di assemblea in data ...
verbalizzata con atto ... (estratti dall'atto e di iscri-
zione presso il R.C.A.).

È altresì intervenuto, ai sensi dell'art. 57 della
legge n° 39/1913, il signor ... (generale) in
qualità di interprete del signor AVACCHIOVANTONIO,

Tale nominato dal Presidente del Tribunale di ...
 (Pompeo Lombardi di QUACCHIOVOCATIONIO) con decreto di nomina
 numero in data ..., prot. n° ..., che in copia autentica
 si allega al presente atto sotto la lettera "B"
 dell'identificativo personale di tutti i presenti in unata per
 conto.

Il nominato interprete si può ..., da una ammissione
 circa l'importanza delle funzioni che si chiamano
 a svolgere, presta giuramento, innanzi a me notaio,
 di adempire fedelmente il proprio ufficio.

"Detti costituiti" Da questo momento in avanti, tutte
 le dichiarazioni rese dal signor QUACCHIOVOCATIONIO
 dovranno intendersi come effettuate a mezzo del
 suddetto interprete.

Detti costituiti mi rivolgerò di nuovo il presente
 atto al quale preliminarmente

PRENOTAZIONE:

1) che gli organi amministrativi della società
 "Turismo s.p.a." e "Aetno Turismo s.p.a." hanno congiun-
 tamente predisposto ⁽⁵⁾ le redazioni ⁽⁵⁾ un progetto di scissione
 parziale della "Turismo s.p.a." per incorporazione
 nella "Aetno Turismo s.p.a.", redatto ai sensi dell'art.
 2501 bis cod. civ. e pubblicato presso i Registri della
 Imprese del luogo di esistente la società, in
 data ... al ~~prot. n° ...~~ conedato delle istituzioni

1

1ono
 2 i depositi

potenzionali di entrambe le società uscite dalla
relativa illustrazione di cui al cont. disp. art. 2506 bis,
co. 1, 2501 quater e 2501 quinquies cod. civ. l; ⁽³⁾

2) che detto progetto prevede l'assegnazione alla
"Alfa Turismo Spa." del ramo d'azienda della
"Turismo S.p.a." relativa alla gestione, in
modo individuato, a fronte dell'attribuzione,
al solo ⁽⁴⁾ PRIMO, socio della "Turismo S.p.a.",
di n° ... azioni della "Alfa Turismo S.p.a." del
valore nominale di euro ... (-) ciascuna;

OK | 3) che ⁽²⁾ a seguito di detta assegnazione, il
capitale sociale della "Turismo S.p.a." risulta
ridotto ad euro ... (-), con conseguente
rideterminazione delle partecipazioni sociali tra i
soli SECONDO e la "Alfa S.p.a." (soci residui)

SI | nella misura di 1/3 (un terzo) e 2/3 (due terzi)
rispettivamente, da attuarsi mediante ritiro delle
attuali azioni in circolazione ed emissione delle
nuove azioni ai suddetti soggetti, nelle proporzioni
indicate;

4) che, invece, nella "Alfa Turismo S.p.a." il capitale
della società sarebbe rimasto inalterato venendo attribuite
traccia a PRIMO azioni già in possesso della società;

non sembravano 5) che, trattandosi di c.d. successione "artimistica",
lunghi ai sensi del par. comma 2, secondo paragrafo, dell'art. 2506 bis

più prudente
scegliere una soluzione alternativa (6)

cod. civ., il progetto prevedeva la verifica idoneità della relativa decisione di scissione con il consenso unanime di tutte le società coinvolte;

6) che, per trasferirsi veritabilmente di scissione "non proporzionale", non si è riferito unicamente presente nel progetto l'assenza di acquisto di cui al comma 4 dell'art. 2506 h. e c.c., essendo tale norma prevista per le sole delibere di scissione adottabili a maggioranza;

OK
9

7) che, inoltre, è stata predisposta la relazione degli esperti di cui all'art. 2506 ter, comma 3, e 2501 bis cod. civ. che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A";

8) che, ai sensi del comb. disp. art. 2506 ter, comma 5, e 2501 bis cod. civ., sono rimasti depositati in copia nelle sedi della società coinvolte nell'operazione di scissione, durante i 30 (-) giorni che hanno preceduto la relativa delibera; l'indirizzo ed allegati presenti con la documentazione di cui agli

art. 2501 quinquies e 2501 bis⁽⁹⁾ series cod. civ., in quanto richiamati dalla normativa in tema di scissione; i bilanci degli ultimi tre esercizi di entrambe le società con le relazioni dei rispettivi organi amministrativi e dei soggetti cui compete la revisione legale di cui; le situazioni patrimoniali delle società coinvolte nelle

OK

sezione;

il tutto affinché i soci, debitamente informati, possano prendere visione ed ottenere gratuitamente copie;

9) che in data ... (22) ... "Turismo S.p.A." ha provveduto ad approvare l'indicato progetto di riduzione, come risulta dal relativo verbale in data ... per volume ... di ... Reg. n° ... Racc. n° ... registrato a ... in data ... al n° ... 121, pubblicato presso il competente Registro delle Imprese unitamente alla documentazione, da cui al superiore punto 8) in data ... al prot. n° ...;

10) che ... (ovviamente al punto 9) per la società "ABINO Turismo S.p.A.");

11) che dall'ultima delle soprari date di pubblicazione sono trascorsi più di 60 (-) giorni e che in tale lasso di tempo non s'è stata alcuna opposizione di creditori della società anteriori alla iscrizione (ivi compresi eventuali obbligazionisti), il tutto come risulta dal certificato di cancelleria emesso dal Tribunale di ...⁽¹⁰⁾ nonché dal certificato di cancelleria emesso dal Tribunale di ...⁽¹¹⁾ (uno per ciascuna società) che in copie autentiche si allegano al presente atto sotto la lettera "B" ed "F";

Tanto premesso, dichiarati ed allegati, lo considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula quanto segue.

OK

ARTICOLO 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506 e ss. c.c.,
la società "Turisus s.p.a." si scioglie parzialmente,
assegnando il ramo d'azienda in appreso indivi-
duato alla società preesistente "ALFA Turisus s.p.a."
che, come apprestata, accetta.

OK

In conformità a quanto previsto dal progetto di scissione
di cui in allegato, al socio PRIMO vengono
assegnate n.° ... azioni dal valore nominale di euro
... ciascuna rappresentative del capitale sociale della
"ALFA Turisus s.p.a.", fruttificando della partecipazione
sociale della "Turisus s.p.a.".

In conseguenza di quanto sopra il capitale sociale
della "Turisus s.p.a." risulta ridotto ad euro ... (-)
e ripartirsi ai soci soci SECONDO e "ALFA s.p.a."
... (percentuali) nelle proporzioni di 1/3 (in fatto) e
2/3 (de iure) rispettivamente d'amministrazione.

Unico socio SECONDO provvederà ad ottemperare al
ritiro di tutte le azioni opioni in circolazione ed
alla successiva emissione delle azioni (opionarie
con l'indicazione del nuovo ammontare del capitale
sociale) se assegnarsi ai suddetti soci nelle
indicate proporzioni.

V.
motivazione

Sempre in conseguenza di quanto sopra, inoltre,
la società "ALFA Turisus s.p.a." mantiene il

suo capitale sociale inalterato, con relativa
rideterminazione delle partecipazioni sociali
nel modo che segue: - - - - -

ARTICOLO 2

In conformità a quanto previsto dall' allegato al
presente progetto di legge, la "Turismo s.p.a."
aspetta alla "Altra Turismo s.p.a." il seguente
elenco d'attende avente ad oggetto l'attività di
ristorazione e di altre attività inerenti al
Comune di - - - in data - - - al n° - - -, comprensivo
dei seguenti beni: - - - (indicazione analitica)

è il
muro?

8

Sono compresi nel suddetto elenco d'attende,
oltre al solo oggetto di cui sopra, tutti i
crediti ed i debiti ad esse inerenti, così come
indovineri ed indovineri nell'allegato progetto, nonché
i seguenti contratti di fornitura - - - (preziosissimi)

111

~~P. anziano~~

Si precisa che essendo imprevisti nel ramo d'attende
in oggetto un numero inferiore di 15 (-) dipendenti,
non costituiscono i presupposti per ottemperare agli obblighi
di cui all' art. 47 della legge n° 528/1990 -

La presente quotazione sottopone alla disciplina di
cui ⁽¹³⁾ agli art. 2560, 2559, 2558 ⁽¹³⁾ e 2112 cod. civ.,
che si intende qui espressamente richiamata.
È compreso, altresì, nel suddetto elenco d'attende

Il seguente terreno sito in ... Località ... e precisamente: appartenimento di terreno di natura agricola, dell'estensione di circa ... mq, avente area di ... di forma ... confinante con ... e ... ripartito, in base alla "Tavola s.p.a.", nel Catasto Terreni di detta Comune con i seguenti dati: fol. ... part. ... qualità ... classe ... superficie: ha ... ce ... co ... reddito agrario annuo ... reddito dominicale euro ...

Ai fini di cui alla vigente normativa urbanistica la società "Tir. s.p.a.", come rappresentata, nei conseguenti al Certificato di destinazione urbanistica relativo al suddetto terreno, rilasciati dal Comune di ... in data ... al prot. n. ... e che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "G".

Il il
modo di
Cinta?
Atto
(form)
Nello
18

Il signor SECONDO, nella suddetta qualità, mi dichiara che dalla suddetta data di rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici di parti riconosciute e pendono allo stato circoscritto per la quale in relazione all'indirizzo quale è pendente un giudizio ex art. 950 c.c. relativo al rapporto di confini, avente i seguenti estremi: ... (estremi del giudizio in corso)

ARTICOLO 3

Le parti prestano le seguenti di legge.

ARTICOLO 4

L. 353/2000?

La "Turismo S.p.a.", come rappresentata, dichiara che il tema d'acquisto annesso è pervenuto in virtù di --- (proveniente almeno verbale)

ARTICOLO 5

Con riferimento all'art. 35, comma 2°, della legge n° 223/2006 le parti del presente atto, conseguenti delle conseguenze derivanti a seguito di dichiarazione in falso, mendaci, reticenti o incomplete, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n° 445/2000

Dichiaro

1) che per la presente cessione immobiliare non è stata pagata alcuna imposta di bollo;

poco diffuso ma OK (inaccettabile)

2) che non vi sono avvisi dell'opera di alcuna natura

ARTICOLO 6

La "Turismo S.p.a." assume a esclusiva esclusiva ipoteca legale vigente dal presente atto e parte sta d'ora il consenso necessario a qualsiasi vendita, appalto, affitto e trascrizione derivanti dal presente atto.

ARTICOLO 7

La presente trascrizione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni del presente atto nell'ufficio del Registro della Imprese in cui sono iscritte la società cedente

della stessa.

Si allegano al presente atto:

- La statuta della "Turismo s.p.a.", approvato e reperito dall'assemblea della società, sotto la lettera "H";
- La statuta della "Aero Turismo s.p.a.", approvato e reperito, dall'assemblea della società, sotto la lettera "I".

3

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto e dei conseguenti sono a carico di ...

Impatto
approssimativo
(per
prassi)

[The page contains approximately 25 horizontal lines of text that are extremely faint and illegible.]

Pos. 12:

(1) Aggiungarsi le parole: "e messo dall' interprete come in opposto intervento, mi dichiara di essere affetto da una paresi facciale congenita che rende poco comprensibili le parole da lui pronunciate e, sempre a mezzo del medesimo interprete,"

OK
13

(2) Aggiungarsi le parole: "coincidente con il codice fiscale";

(3) Aggiungarsi le parole: "coincidente con il codice fiscale";

(4) Si cancellano le due parole: "della costituzione";

(5) Si cancellano le due parole: "e redatto";

(6) Si cancella la parola: "sede";

(7) Aggiungarsi le parole: "inoltre dalla propria parola che";

(8) Aggiungarsi le parole: "che in un altro punto si allega al presente atto sotto la lettera "e" ";

(9) Cancellarsi la parola: "sempre";

(10) Aggiungarsi le parole: "in data - al prof. n.° -";

(11) Aggiungarsi le parole: "in data - al prof. n.° -";

(12) Aggiungarsi le parole: "con il consenso unanime dei soci";

(13) Cancellarsi le sei parole da "agli" a "e";

Sono inoltre possibili per completezza dodici parole cancellate.

Ridetto, io vobis ho recato il presente atto del quale, alla presenza dei Testimoni e dell'interprete, ho del tutto e costituito etc, a una Interpellante, lo dichiaro conforme alle mie volontà e lo sottoscrivo con i Testi, l'interprete e una volontà, essendo la

dell'ora
all'ora

... e vobis ...
Quest'atto, scritto interamente di mia pugno, consta di sette fogli per tredici pagine intere e quanto della quattordicesima sino qui.

... (affidamento di pugno di QUALCUNO dal seguente Tenore letterale: "Io sottoscritto QUALCUNO, mio di darsi di aver fatto il presente atto per averne alla presenza dei Testimoni, del volato, dell'interprete e del tutto scritto, e di riconoscerlo conforme alle mie volontà.")

... sottoscritto leggendoli con nome e cognome di:
QUALCUNO
SECONDO
INTERPRETE
I° TESTIMONE
II° TESTIMONE
Volato ... (nome e cognome) (Poi s. p. l.) ... all'ora sottoscritto

MOTIVAZIONI

La traccia presenta problematiche non di tipo
giuridico ma di natura sostanziale.

(1)

In relazione alle prove vanno svolte le seguenti
preliminari considerazioni.

La traccia richiede la redazione di un "atto di scritto
in". Come è noto in tale atto intervengono i legali
rapp. della società coinvolta nell'operazione, in esecuzi-
one delle sollecite di approvazione del relativo progetto.

depende
dalla
tesi che
scegli 3

È ben possibile, poi, che un amministratore
e legale rapp. di una società possa alienare potere
per simili atti ad un soggetto terzo, fermo restando
il limite insuperabile della delega totale delle
sue funzioni.

OK

(12)

Tanto premessa si è ritenuto in primo che l'ammi-
nistratore della "Afe s.p.a." non doveva intervenire in

atto e, in secondo luogo, che sempreva potesse
alienare potere al fratello peraltro affetto così
interferisce in sue rappresentanze.

Conetto

Qualche volta, poi, era effetto da parente facciale
espresso tale da rendere ^{quasi} incomprensibile agli altri
le sue parole; si è quindi applicato ritenuto di

questo
fact;

non applicare la disciplina prevista dalla legge
sostanziale prevista per i soggetti terzi. (art. 57 P.n.)

premissa che
la scelta

In relazione ai problemi di natura sostanziale,

concorrenza

(13)

conetta, piena però che trattasi
di una scelta dipendente dalla soluzione
data alle precedenti questioni.

velpe quanto segue.

Studiando ~~la~~ ^{alla} parte Teoria per quanto detto in
veito alla sezione "artimetrica", deve avvenire
che l'abbandono da parte di PRIMO della categoria
sociale della "Turismo spe" connota la sezione de
qua tra quelle, per l'appunto, definite "artimetrica"
che" della dottrina.

In relazione alle circostanze che, a seguito dello
"scorporo" del ramo d'azienda relativo all'"attività"
di istruzione la "Turismo spe" non avesse più

intenzione di svolgere detta attività, deve presunt
che solo l'addebe la libertà di appropriazione del
proprio di sezione abbia quella prevista una
modifica "in pejus" dell'oggetto sociale subordinata
all'attuazione dell'operazione, l'oggetto previsto
dallo statuto dell'ente all'atto sarebbe potuto
essere modificato ex parte a prima.

Resta, quindi, un quesito fatto che, tra l'altro,
non viene evidenziato necessariamente dall'atto bensì,
eventualmente, dallo statuto.

Tuttavia la circostanza che la società non abbia
intenzione di svolgere l'attività di istruzione, non
impone un'obbligatoria modifica dell'oggetto sociale,
ben potendo alcune attività in prevista, restare

inattive.

Perse nella prassi di / tecnicamente e concettualmente NO
perché il n. 3 dell'art 2328 "fa riferimento all'"attività" che
costituisce l'oggetto sociale: deve essere indicato quello che si vuole fare
in concreto

Al più sarà ovvia dell'Amministrazione Unica provare
dare a disattivare il conto IVA relativo all'attività
di estinzione ~~di~~ e ad attempare alle ulteriori
relative concentrazioni di rfo.

Le volute di PRIMO di non voler, per esempio,
~~che siano anegate~~ ~~anegate~~ della "Trentina spa", della quale
epb fornisce, ai verbali soci, è stato ritenuto
realizzabile con le seguenti prestazioni.

Appare evidente che il disposto di cui al comma 2,
parte seconda, art. 2506 c.c., detta una modalità
di attuazione della c.d. scissione aritmetica di
Trentina, non viene considerata univoca.

È, infatti, possibile applicare ad un risultato
analogo attraverso una riduzione del capitale della
società, ^{pari} ~~proporzionale~~ alle quote di partecipazione
del socio "uscente", per non estendersi, in opposto,
un'assegnazione di nuove azioni o quote della
società ai verbali soci.

In realtà, nel caso di specie, si evita tutt'altro
di assegnare ai soci secondo ad "Alfa spa" le
azioni di PRIMO detenute nella "Trentina spa",
inoltre, per questo meglio precisato in rfo, sarà
comunque necessario attempare le azioni in circolazione
e provvedere ad una ri-assegnazione delle nuove
azioni emesse con il importo del nuovo capitale sociale

basta una stampigliatura
sulle vecchie azioni

5

della "Tevensa spa", come risultato,
che si è voluti di non aumentare il capitale
della "Altra Tevensa s.p.a.", ~~che~~ ~~della~~ ~~della~~ dove
osservarsi che spesa accade, anche nella parte
che l'incremento patrimoniale della beneficiaria
verrà allocato a patrimonio, anziché a capitale.

Per consentire, poi, di fare "spetto" al nuovo
articolo PRIMO, danno effetti in un'operazione
di rideterminazione delle partecipazioni sociali di

Ovvero

ritiro

delle vecchie
azioni,
abbassamento
del valore
nominale
& assegnazione
di nuove
azioni al
100%

in fronte
per un valore
complettivo
pari al
valore
nominale
complettivo
di solito.

Ovvero
ancora
eliminando
il
valore
nominale
(il
valore
impresso)

Tutti i soci, cui seguirà il ritiro di alcune azioni
degli altri soci, in proporzione, per costituzione
dell'operazione o PRIMO.

Per quanto concerne il Tevensa operato, parte del
caso è d'ordine assegnato, evitando anche in tal
caso a quanto detto in parte Tevensa circa la
presunta natura traslativa di questo particolare
tipo di cessione, si è inteso di dover
rispettare la normativa tributaria dettata in
caso di trasferimento di Tevensa.

Non si è ritenuto, invece, esistere il diritto di
prelazione del coniugato, stante la natura palese
mente infrapatrimoniale del corrispettivo. (art. 7 l. n. 21/1971)
Del pari si è ritenuto di dover rispettare il disposto
dell'art. 35, comma 22, della legge n. 223/2006 (c.d.
legge Bersani) in virtù della presente natura traslativa

OK

alla selezione de qua

Riguardo alla incostanza per la quale nel
proposto "non è stato previsto il diritto dei soci
di far acquistare le proprie partecipazio-
ni", è chiaro il riferimento al disposto di cui
all'art. 2506bis, comma 4, c.c.

OK

9

Debene, stante l'obbligatorietà di attuazione della
decisione di selezione all'unanimità (art. 2506bis, comma
4, c.c., "assunzionale") il disposto di cui alla delibera
in esame risulta soddisfacente di contenuto in quanto
è posto a tutela di eventuali soci assenti o
dissentienti che, nel caso di specie, non potrebbero
partecipare.

Se si è dedotto che ~~l'art. 2506bis~~ il comma unanime
inoltre dell'art. 2506, comma 2, seconda parte, c.c.
ha l'effetto di assorbire della previsione ex art. 2506bis, comma
4, c.c.

Bene

Il riferimento alla "verineità" economica dell'operazione
in fronte della incassa, lo si è interpretato nel
senso di perfetta equivalenza economica delle
partecipazioni assegnate, senza necessità alcuna di
prestazione di congruo.

OK

Con riferimento al giudizio ex art. 950 c.c. paterno
e relativo al Tenere oggetto del ramo d'azienda
valga quanto segue.

Trattandosi di scissione parziale, l'art. 111 c.p.c. probabilmente si applica lo stesso

dedurre la scissione da qua venisse quel fatto come vera e propria modificativa, varrebbe il principio della continuità dei rapporti giuridici, come a tutte le c.d. operazioni straordinarie.

Motivazione sufficiente

Quale, invece, dovessero ritenersi la presente operazione come "traslativa", si dovrebbe, giacché, fare riferimento all'art. 111 c.p.c. che regola e disciplina le c.d. successione nel processo.

Il fatto, poi, che i debiti siano stati previsti nel progetto di scissione come inclusi nel ramo d'attesa, benché non risultino nelle scritture contabili, pone il dilemma relativo all'applicabilità, oppure no, dell'art. 2560, comma 1, c.c.

giusto

(11)

In altri termini, ritenendo traslativa la fatt. spede, si dovrebbe chiedere se per tali debiti vi sia o meno solidarietà passiva quale delle scisse. Nell'ambito della scissione, invece, della solidarietà si prescinde solo in caso di elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto (art. 2565 c.c., comma 3, c.c.), ma non è il nostro caso.

USALCA

III persona singolare

Invero il comma 1 dell'art. 2560 c.c. è norme dettata a tutela dei creditori ~~del~~ attesi, nell'ambito di trasferimenti di azienda in cui non vi sono altri strumenti previsti a protezione

I debiti soggetti da parte del legislatore.

Nel vostro caso, invece, i creditori dell'ente hanno avuto modo, nei 60 giorni concessi loro per questi
de reservation, di far valere i loro diritti.

Per tanto si potrebbe ritenere non esistente la
solidarietà passiva, ed essendo quindi i debiti
ostendeli ed esentato carico della beneficiaria.

OK